

Prot.: 457018/RU

Roma, 03 dicembre 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante norme relative all'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229, recante il regolamento per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.179, recante norme concernenti i concorsi pronostici su base sportiva, così come modificato dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, 31 gennaio 2006, 6 agosto 2007 e 18 settembre 2009;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 2004/64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, adottato in base all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, recante la disciplina tecnica della scommessa a totalizzatore nazionale su eventi calcistici denominata "Big match";

VISTO l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO l'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO il decreto direttoriale del 9 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2008, n. 297, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pronostici mediante giocate a caratura speciale;

VISTO il decreto direttoriale del 18 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2008, n. 51, con cui sono state, tra l'altro, adottate le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono dettate nuove disposizioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 del citato articolo, ivi compresi i concorsi pronostici su base sportiva;

VISTO il decreto direttoriale 4 luglio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale, dell'ippica internazionale e dei concorsi pronostici su base ippica;

VISTO l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135, che ha previsto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane - che ha assunto la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli"- con conseguente trasferimento all'Ente incorporante delle competenze e delle risorse già attribuite all'Ente incorporato;

VISTO l'articolo 1 comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che stabilisce che *"Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342"*;

VISTO l'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che, con il provvedimento di riforma di cui al comma 634, siano individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno

IL DIRETTORE GENERALE

2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione del direttore dell'Agenzia R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021 con la quale, in attuazione della norma primaria, è stato adottato il provvedimento di riforma dei concorsi pronostici sportivi;

VISTA la determinazione del direttore dell'Agenzia n. 432552 del 17 novembre 2021 con la quale, in ragione del provvedimento di riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui alla determinazione direttoriale n. 341800 del 15 settembre 2021, sono stati ridefiniti i flussi finanziari;

TENUTO CONTO che, in ragione dell'avvio della riforma dei concorsi pronostici sportivi, è necessario dare attuazione all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, per l'effetto, disciplinare le modalità di sospensione e chiusura dei concorsi pronostici sportivi e delle scommesse sportive a totalizzatore, come regolamentate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n.179 e sue successive modifiche, e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 2004/64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, adottato in base all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

1. A partire dal mese di gennaio 2022, le modalità di gioco dei concorsi pronostici sportivi sono quelle stabilite dal regolamento adottato con determinazione direttoriale R.U.341800 del 15 settembre 2021.
2. Contestualmente all'entrata in vigore delle nuove modalità di gioco, a partire dal medesimo mese di gennaio 2022, si dichiarano chiusi i concorsi pronostici sportivi "Il9" e "totogol", come previsti e disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché la scommessa sportiva a totalizzatore "Big match", regolamentata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 2004/64770/COA/UDC del 19 novembre 2004, adottato in base all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n.229.

ARTICOLO 2

1. Tutti i resti provenienti dall'arrotondamento delle quote unitarie di vincita e dagli arrotondamenti delle cedole di caratura vincenti e rimborsabili degli ultimi concorsi "Totocalcio", "Il9" e "Totogol", organizzati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, così come le vincite ed i

IL DIRETTORE GENERALE

rimborsi non riscossi entro i termini di cui all'articolo 17 del medesimo decreto, confluiscono nel Fondo di riserva previsto dall'articolo 1, lett. j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021.

2. Qualora nell'ultimo concorso de "Il9" e del "Totogol" non si registrino vincitori per una o più categorie di vincita, il relativo montepremi è ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. Qualora non vi siano colonne unitarie che abbiano realizzato alcun punteggio valido, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall'articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021.
3. Qualora nell'ultimo concorso del Totocalcio organizzato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, non si registrino vincitori per la prima categoria di vincita, il relativo montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall'articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021.
4. Qualora nell'ultima scommessa a totalizzatore "Big Match" non dovessero risultare unità di scommessa vincenti, il montepremi non assegnato confluisce nel fondo di riserva previsto dall'articolo 1, lettera j), della determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021.

ARTICOLO 3

1. La raccolta dei concorsi pronostici sportivi secondo la nuova disciplina di cui alla determinazione direttoriale R.U. n.341800 del 15 settembre 2021, è consentita ai punti di vendita facenti parte della rete dei concessionari o titolari di rete abilitati in base:
 - a. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - b. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
 - c. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla A) alla F), della legge 7 luglio 2009, n. 88 per la raccolta attraverso il canale a distanza;
 - d. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44;
 - e. all'articolo 1 comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 926 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

IL DIRETTORE GENERALE

- f. alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'affidamento in concessione dell'esercizio a distanza dei giochi pubblici.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna